

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7902 R	30 novembre 2020	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

della Commissione sanità e sicurezza sociale sul messaggio 7 ottobre 2020 concernente il periodo di carenza per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia: cittadino svizzero che rientra nel Cantone (modifica della Legge sugli assegni di famiglia)

1. PREMESSA

Col messaggio in oggetto, il Consiglio di Stato dà seguito alla decisione del Parlamento che il 23 giugno 2020 ha approvato a maggioranza - malgrado le precedenti opinioni contrarie del Governo e di parte della scrivente Commissione - il principio secondo il quale il cittadino svizzero che rientra in Ticino non deve ammortizzare alcun periodo di carenza (o di attesa) per aver diritto all'assegno integrativo (AFI) e all'assegno di prima infanzia (API) se prima dell'assenza vi ha soggiornato per almeno 10 anni.

2. IL MESSAGGIO

Il Consiglio di Stato riassume come segue l'istoriato della proposta che ha portato a dover modificare le norme di cui si dirà in seguito.

Con riferimento all'argomento del periodo di carenza dei cittadini svizzeri rispettivamente dei cittadini ticinesi, giova rammentare quanto successo dal 2015.

*Il 21 settembre 2015 i deputati Raoul Ghisletta, Henrik Bang e Tatiana Lurati Grassi hanno depositato l'iniziativa in forma **elaborata** "Un occhio di riguardo per i Ticinesi provenienti da fuori Cantone nella LAF" con la quale proponevano di modificare gli artt. 47, 51 e 52 La^f allo scopo di eliminare il periodo di carenza per il diritto all'AFI e all'API per le persone attinenti del Ticino e per quanti rientravano in Ticino e che nel passato vi erano stati domiciliati per un totale di almeno 6 anni.*

Il Consiglio di Stato ha risposto il 20 giugno 2017 con il messaggio N. 7335², mettendo in particolare in evidenza come la proposta non fosse chiara e potesse essere foriera di diversi problemi giuridici.

Il 6 novembre 2017, l'iniziativa elaborata è stata ritirata.

*Lo stesso giorno, i deputati Raoul Ghisletta e Carlo Lepori hanno depositato l'iniziativa in forma **generica** "Eliminare il periodo di carenza nella legislazione sociale cantonale per le persone attinenti del Ticino"; con detta iniziativa in pratica si proponeva che non vi fosse alcun periodo di carenza per le persone attinenti del Ticino secondo la legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale che rientrano nel Cantone.*

¹ Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; RL 856.100.

² Cfr. anche il relativo rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio del 10 ottobre 2017 n. 7335R.

A richiesta della Commissione della gestione e delle finanze e successivamente della Commissione sanità e sicurezza sociale (CSSS) del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato ha preso posizione, mettendo in evidenza gli ulteriori problemi giuridici che avrebbe comportato la messa in atto della proposta e concludendo ancora di respingerla.

Il rapporto di maggioranza della CSSS del 7 maggio 2020 ha proposto di respingere la proposta dell'atto parlamentare; nella medesima data, la minoranza della CSSS, preso atto dei problemi giuridici evidenziati dal Consiglio di Stato, ha allora proposto una soluzione di compromesso, e meglio di non applicare alcun periodo di carenza per il diritto agli AFI e agli API ai genitori svizzeri (e non solo ticinesi) che rientrano nel Cantone se vi hanno soggiornato in precedenza per almeno 10 anni.

Nella sua seduta del 23 giugno 2020, il Gran Consiglio ha accolto il rapporto di minoranza, di modo che il Consiglio di Stato è ora chiamato a dar seguito.

Con il presente messaggio si propongono quindi le modifiche legislative necessarie per attuare la volontà del Gran Consiglio. Si approfitta inoltre per proporre una modifica formale.

2.1 Periodo di carenza

Il principio - nei termini e compromessi in cui è stato approvato - viene quindi codificato, come da disegno di legge allegato, nei nuovi artt. 47 cpv. 1^{bis} (per l'assegno integrativo), 51 cpv. 1^{bis} (per l'assegno di prima infanzia in caso di famiglia monoparentale) e 52 cpv. 1^{bis} Laf (per l'assegno di prima infanzia in caso di famiglia biparentale).

A garanzia di un sufficiente legame col territorio ticinese, il genitore ha diritto all'assegno solo se al momento della richiesta ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni se cittadino svizzero, rispettivamente da almeno 5 anni se cittadino straniero³.

2.2 Modifica formale

Il Governo approfitta della modifica legislativa di cui al punto precedente per correggere una svista presente nell'attuale art. 63 cpv. 1 Laf, il quale, in funzione dell'interruzione del periodo di carenza, dispone che il titolare del diritto deve dimostrare di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei 3 anni precedenti alla richiesta di AFI-API. Questa disposizione non considera, per una svista, il fatto che il periodo di attesa degli stranieri è, dal 2018, di 5 anni e non di 3 anni. Per il tenore della modifica si rinvia al disegno di legge allegato.

2.3 Varie

Vista la recente approvazione del principio avvenuta nel 2020, gli adeguamenti non sono stati contemplati nelle Linee direttive e nel Piano finanziario dell'attuale Legislatura, a quanto pare nemmeno nella sua versione aggiornata col Preventivo 2021 (M 7892 del 30.09.2020) dello Stato.

Ad ogni buon conto, nel messaggio si indica, oltre alle modalità di stima, che l'incidenza finanziaria della modifica legislativa comporterà un maggior costo lordo a carico dell'AFI di circa CHF 200'000 e un maggior costo lordo per l'API di circa CHF 300'000 annui.

³ L'art. 35 Reg. Laf definisce poi il domicilio come il luogo in cui una persona risiede effettivamente e, a tal proposito, si osserva che con il nuovo art. 60 cpv. 3 Laf, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, verrà pure esplicitato che il genitore ha diritto all'assegno solo se risiede in Ticino legalmente; cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 7687 del 10 luglio 2019 e BU 26/2020 pag. 179.

La misura permetterebbe un risparmio sulle prestazioni assistenziali di circa CHF 450'000 annui. In termini netti, la modifica comporterà un maggior costo irrisorio di circa CHF 50'000. La modifica formale non ha per contro alcun impatto finanziario.

La spesa a carico dei Comuni, a seguito di questa modifica legislativa e dei meccanismi di partecipazione alle spese assistenziali, diminuirà complessivamente di circa CHF 100'000. Il Consiglio di Stato chiede infine che gli venga demandata la facoltà di decidere la data di entrata in vigore, così da poter considerare gli aspetti amministrativi legati alla messa in atto degli adeguamenti che interessano il periodo di carenza.

3. LAVORI COMMISSIONALI E CONCLUSIONI

Tenuto conto dell'ampio dibattito e degli approfondimenti fatti in passato sulla tematica, i lavori commissionali sono stati contenuti e non sono emerse nuove criticità sul principio e si è preso atto che l'incidenza finanziaria sarà contenuta. Per queste ragioni si propone al Gran Consiglio di approvare modifiche legislative allegate al messaggio governativo.

Per la Commissione sanità e sicurezza sociale:

Matteo Quadranti, relatore

Agustoni - Alberti - Buzzini - Cedraschi -

Crivelli Barella - Galeazzi - Galusero -

Ghisletta - Gianella Alex - Jelmini - La Mantia -

Ortelli M. - Polli - Riget - Robbiani